

REGOLAMENTO INTERNO SULLE PROCEDURE E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI

Art. 1

Gravi illeciti disciplinari

1.1 Costituiscono gravi illeciti disciplinari tutti quei contegni omissivi o commissivi dei Soci, dolosi o colposi, che, anche in ragione della loro eventuale ripetitività, si pongano in grave contrasto con gli scopi associativi e siano lesivi degli interessi, dell'immagine, della reputazione o del decoro dell'Associazione.

1.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono in ogni caso gravi illeciti disciplinari i seguenti contegni:

- a) produzione, distribuzione o commercializzazione, a titolo oneroso o gratuito, di manufatti che dichiarino caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità senza tuttavia essere conformi allo standard UNI EN 13432:2002;
- b) produzione, distribuzione o commercializzazione, a titolo oneroso o gratuito, di manufatti in bioplastica contenenti percentuali di polietilene (PE) o di altri polimeri, additivi o materiali di qualsivoglia natura non biodegradabili e compostabili, superiori a quelle consentite dal predetto standard UNI EN 13432:2002;
- c) produzione, distribuzione o commercializzazione, a titolo oneroso o gratuito, di manufatti degradabili (*i.e.* in plastica tradizionale con aggiunta di additivi che ne favoriscono la disintegrazione/frammentazione), come ad esempio quelli che si dichiarano "oxodegradabili" od "oxobiodegradabili";
- d) produzione, distribuzione o commercializzazione, per il mercato italiano, a titolo oneroso o gratuito, di shopper non conformi alla normativa nazionale vigente, ivi compresi quelli che dichiarino spessori diversi da quelli realmente posseduti o comunque da quelli richiesti dalla legge, ovvero che riportino diciture ambigue e ingannevoli (come ad esempio "sacchetto per uso interno", "sacchetto non idoneo per l'asporto merci", etc.) nel tentativo di eludere la predetta normativa;
- e) rilascio o utilizzo di false certificazioni relative a prodotti non conformi ai pertinenti standard;
- f) adozione di pratiche commerciali o altri contegni tali da assumere rilevanza penale, ad esempio ai sensi e per gli effetti dell'art. 515 c.p. (frode in commercio).

1.3 I gravi illeciti disciplinari di cui sopra sono sanzionati con l'esclusione immediata del Socio ai sensi dell'art. 10.1, lett. c) dello Statuto, secondo la procedura di cui al successivo art. 3. Tale

esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo anche indipendentemente dalla conclusione e dagli esiti degli eventuali procedimenti giudiziari o di natura analoga (AGCM, CCIAA, etc.) instaurati per gli stessi contegni.

Art. 2

Illeciti disciplinari di minor gravità

2.1 Costituiscono illeciti disciplinari di minor gravità tutti quei contegni omissivi o commissivi dei Soci, dolosi o colposi, posti in essere in violazione delle regole associative (*i.e.* dello Statuto, degli eventuali Regolamenti associativi, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione), diversi da quelli previsti al precedente art. 1.

2.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono in ogni caso illeciti disciplinari di minor gravità i seguenti contegni:

- a) ritardi nel pagamento delle quote associative e/o dei compensi relativi ai contratti stipulati con Assobioplastiche servizi s.r.l., fermo restando l'art. 10.1, lett. c), dello Statuto;
- b) divulgazione di informazioni o notizie riservate relative all'attività dell'Associazione o di Assobioplastiche servizi s.r.l.;
- c) mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle richieste dell'Associazione finalizzate ad acquisire informazioni e chiarimenti sui possibili illeciti disciplinari commessi, ovvero mancata presentazione, senza giustificato motivo, in sede di audizione convocata dal collegio dei probiviri ai sensi del successivo art. 3.

2.3 Gli illeciti disciplinari di minor gravità determinano l'applicazione, a carico del Socio, delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 4.4, secondo la procedura di cui all'art. 3. Tali sanzioni possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche indipendentemente dalla conclusione e dagli esiti degli eventuali procedimenti giudiziari o di natura analoga (AGCM, CCIAA, etc.) instaurati per gli stessi contegni.

Art. 3

Procedimento disciplinare

3.1 Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo le modalità di seguito indicate. Il Socio coinvolto, durante tutto il corso del procedimento disciplinare, può farsi assistere da uno o più avvocati e/o consulenti tecnici di fiducia.

3.2 Il collegio dei probiviri di cui al successivo art. 5 acquisisce, d'ufficio o su segnalazione dell'Assemblea, di ciascun singolo Socio, del Presidente, del Consiglio Direttivo, di ciascun

singolo consigliere, del Direttore Generale o del Tesoriere, le notizie riguardanti possibili illeciti disciplinari commessi dai Soci.

3.3 Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo punto 3.5 (archiviazione immediata per manifesta infondatezza), il collegio dei probiviri, acquisita la notizia, entro i successivi trenta giorni, esercita l'azione disciplinare avviando la relativa istruttoria e richiedendo al Socio coinvolto, a mezzo e-mail, p.e.c., telefax o raccomandata a/r, tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili ai fini dell'accertamento del possibile illecito disciplinare commesso.

La richiesta deve contenere la contestazione specifica degli addebiti, l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione degli eventuali mezzi di prova a disposizione del collegio.

E' in facoltà del collegio dei probiviri richiedere le informazioni e i chiarimenti di cui sopra anche a soggetti diversi dal Socio coinvolto, ivi compresi quelli esterni all'Associazione.

E', altresì, in facoltà del collegio dei probiviri convocare il Socio coinvolto e/o soggetti diversi, anche esterni all'Associazione, per un'audizione sui fatti rilevanti. L'audizione è sempre disposta ove sia lo stesso Socio coinvolto a richiederla.

3.4 Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, da parte del Socio coinvolto, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra, costituisce autonomo illecito disciplinare ai sensi del precedente art. 2.2, lett. c), al pari della mancata presentazione, senza giustificato motivo, in sede di audizione di cui sopra.

3.5 Non si fa luogo all'esercizio dell'azione disciplinare e all'apertura della relativa istruttoria di cui al precedente punto 3.3 nell'ipotesi in cui il collegio dei probiviri, sulla base degli elementi già in suo possesso, dovesse ritenere manifestamente infondata la notizia riguardante il possibile illecito disciplinare. In tal caso, il collegio dei probiviri dispone senza indugio l'archiviazione, informandone entro cinque giorni, oltre al Socio coinvolto, anche il Consiglio Direttivo con apposita comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo e-mail, p.e.c., telefax o raccomandata a/r, al Presidente del medesimo organo. Il Consiglio Direttivo esamina il provvedimento di archiviazione immediata nel corso della prima riunione utile e, ove non condivida la decisione del collegio dei probiviri, può ordinare a quest'ultimo l'avvio dell'istruttoria di cui al precedente punto 3.3.

3.6 Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente punto 3.5 (archiviazione immediata per manifesta infondatezza), al termine dell'istruttoria, il collegio dei probiviri, valutati tutti i fatti, gli atti e i documenti rilevanti, sia a carico che a discarico del Socio coinvolto – tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rapporti di prova dei laboratori, fatture/scontrini, documenti di trasporto, e-mail o altri scambi di corrispondenza, testimonianze orali o scritte di soggetti informati sui fatti, anche esterni all'Associazione, articoli di stampa o di riviste on-line,

resoconti e/o risultanze delle indagini o degli accertamenti degli organi competenti, memorie difensive e relativa documentazione eventualmente prodotte dal Socio coinvolto – propone al Consiglio Direttivo, con apposita relazione da inviarsi, a mezzo e-mail, p.e.c., telefax o raccomandata a/r, al Presidente del medesimo organo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 3.4 ovvero dall'eventuale audizione del Socio coinvolto, i provvedimenti finali da adottarsi ai sensi del successivo art. 4.

3.7 La proposta del collegio dei probiviri è formulata tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito disciplinare commesso, della gravità del fatto, del grado della colpa, la cui sussistenza si presume salvo prova contraria da parte del Socio coinvolto, dell'eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento del Socio coinvolto, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è stato posto in essere l'illecito disciplinare, degli eventuali precedenti disciplinari del Socio coinvolto, nonché del pregiudizio, patrimoniale o in termini di lesione/compromissione degli scopi associativi, degli interessi, dell'immagine, della reputazione o del decoro dell'Associazione, eventualmente subito da quest'ultima. Ai medesimi principi e criteri devono informarsi i provvedimenti finali di competenza del Consiglio Direttivo da adottarsi ai sensi del successivo art. 4.

3.8 Il Consiglio Direttivo deve essere obbligatoriamente convocato, anche per via telematica o mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui sopra per l'esame della medesima e l'adozione dei provvedimenti di propria competenza di cui al successivo art. 4. Nel corso di tale convocazione, il Consiglio Direttivo può richiedere al collegio dei probiviri un supplemento di istruttoria, che deve essere effettuato e portato all'esame del Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni.

3.9 Il Consiglio Direttivo può motivatamente discostarsi dalla proposta del collegio dei probiviri – ad esempio disponendo l'assoluzione nell'ipotesi in cui il collegio dei probiviri abbia invece concluso per la sussistenza dell'illecito disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ovvero qualificando come grave illecito disciplinare un comportamento che il collegio dei probiviri abbia qualificato come illecito disciplinare di minor gravità – solo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3.10 Il collegio dei probiviri, in ogni caso, può disporre l'audizione informale del Socio coinvolto, anche al fine di richiamarlo all'osservanza delle regole associative, e/o di soggetti diversi, anche esterni all'Associazione.

Art. 4

Assoluzione / sanzioni disciplinari

4.1 Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 3.5 (archiviazione immediata per manifesta infondatezza), il procedimento disciplinare si conclude con l'assoluzione ove, nel corso del medesimo, venga accertato che:

- a) il Socio coinvolto non abbia posto in essere il contegno omissivo o commissivo contestatogli, ovvero che;
- b) il contegno posto in essere dal Socio coinvolto non violi le regole o gli scopi associativi.

L'assoluzione è, altresì, disposta in mancanza di prove sufficienti a comprovare l'illecito contestato, ovvero nel caso in cui il Socio coinvolto dimostri che il contegno è stato da questi posto in essere in assenza del dolo e della colpa e/o per errore scusabile.

4.2 Ove non ricorrano le ipotesi di cui al precedente punto 4.1, il procedimento disciplinare si conclude con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui ai successivi punti 4.3 e 4.4.

4.3 In caso di gravi illeciti disciplinari di cui al precedente art. 1, si applica la sanzione dell'esclusione immediata del Socio, che viene disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta del collegio dei probiviri ai sensi del precedente art. 3.6 e fermo restando quanto previsto all'art. 3.9, con il voto dei due terzi dei presenti ai sensi dell'art. 10.1, lett. c) dello Statuto. L'eventuale riammissione del Socio escluso è disciplinata dall'art. 11 dello Statuto.

4.4 In caso di illeciti disciplinari di minor gravità di cui al precedente art. 2, si applica, a scelta del Consiglio Direttivo adottata, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.9, su proposta del collegio dei probiviri ai sensi del precedente art. 3.6 e in conformità ai principi e criteri di cui all'art. 3.7, una tra le seguenti sanzioni:

- a) sospensione del Socio: viene disposta dal Consiglio Direttivo per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale il Socio sospeso, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Associazione e dagli eventuali contratti stipulati con Assobioplastiche servizi s.r.l., non può godere dei diritti, ivi compresi quelli di voto, discendenti da tale partecipazione;
- b) richiamo scritto nei confronti del Socio: consiste nel biasimo formale e può essere disposto dal Consiglio Direttivo esclusivamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: assenza di precedenti disciplinari del Socio; ipotesi in cui il suo comportamento successivo all'illecito disciplinare di minor gravità induca a ritenere che questi non incorrerà in un'altra infrazione.

4.5 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili.

4.6 Il Socio che sia stato sanzionato con l'esclusione immediata non può ottenere la restituzione delle quote associative o dei corrispettivi versati, rispettivamente, ad Assobioplastiche e ad Assobioplastiche servizi s.r.l., ed è comunque tenuto al pagamento di tali quote e corrispettivi qualora non ancora versati.

Art. 5

Collegio dei probiviri

5.1 Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, che svolgono le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza e a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente richieste e documentate.

5.2 Fanno parte di diritto del collegio dei probiviri il Presidente di Assobioplastiche, il Presidente del Comitato Tecnico e un terzo componente con comprovata esperienza in materia giuridica nominato dal Consiglio Direttivo.

5.3 Il collegio dei probiviri svolge le proprie funzioni anche per via telematica o mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Art. 6

Prescrizione dell'illecito disciplinare

6.1 L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni dall'azione od omissione dolosa o colposa.

6.2 L'intervenuta prescrizione, non rilevabile d'ufficio, deve essere eccepita dal Socio interessato, che può sempre rinunziarvi.